



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscite del 22/11/2016
nr. 0007747
Classifica 1.6.4. Fasc. 59 - 2012
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Giampietro Comandini
On. Giuseppe Meloni
- Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Ufficio di Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.805/A in merito all'affidamento del servizio di
fachchinaggio per la Regione autonoma della Sardegna. Risposta.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2812 del 16 novembre 2016
inviatami dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANZIAS E URBANISTICA
 ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

230

L'Assessore

5288
5252

Prot. n. 2842/GAB

Cagliari, 16.11.2016

Regione Autonoma della Sardegna
 Ufficio di Gabinetto della Presidenza
 Prot. Entrata del 16/11/2016
 nr. 0007631
 Classifica I.S.A. Fase. 59 - 2012
 01-00-00



- > Al Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna
- > All' Ufficio di Gabinetto della
Presidenza

Oggetto: Interrogazione N. 805/A - (Comandini - Meloni), con richiesta di risposta scritta, in merito all'affidamento del servizio di facchinaggio per la RAS.

A seguito di dettagliata relazione richiesta al Dirigente del Servizio della Centrale regionale di committenza si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Con determinazione prot. n. 38523, Rep. 2052 del 7 ottobre 2015, a seguito di apposita delega al Servizio Centrale regionale di committenza da parte del Servizio gestione contratti per funzionamento uffici regionali (determinazione prot. n. 36377, Rep. 1983 del 28 settembre 2015) è stata indetta una procedura aperta informatizzata per l'affidamento del servizio di facchinaggio per la Regione Autonoma della Sardegna.

La normativa vigente consente all'Amministrazione di bandire gare esclusivamente attraverso due criteri: il prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa. I due criteri possono essere utilizzati dalla stazione appaltante alternativamente senza alcun onere di motivazione, purché in grado di garantire l'obiettività, la trasparenza, la non discriminazione, la parità di trattamento e l'effettiva concorrenza tra i concorrenti.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consiste nella valutazione di una molteplicità di criteri, a ciascuno dei quali corrisponde un peso da indicarsi tassativamente nel bando, in ossequio al principio della parità di trattamento tra i concorrenti.

La procedura di gara in oggetto è stata indetta non secondo il criterio del prezzo più basso, ma al contrario secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente modalità di aggiudicazione: 40 punti alla qualità e 60 punti al prezzo. I criteri tecnici sono stati



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

L'Assessore

raggruppati nei seguenti ambiti: Ecocompatibilità: punti 13; Sistema informativo: punti 7; Qualificazione risorse: punti 5; Organizzazione del servizio: punti 15.

La formula economica utilizzata è stata quella del prezzo minimo/prezzo iesimo che, rispetto alle formule dell'Allegato P del DPR 207/2010, restituisce risultati meno aggressivi sulla componente prezzo.

Inoltre, in ossequio alla Risoluzione n. 7 del 15 luglio 2015 del Consiglio regionale della Sardegna, punto n. 4, la procedura di gara ha previsto una specifica clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali che impegna l'impresa aggiudicataria ad assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, compatibilmente con le mutate condizioni del nuovo appalto.

In relazione a quest'ultimo punto si evidenzia che nel disciplinare di gara si prescrive che è "volontà dell'Amministrazione regionale tutelare e salvaguardare i livelli occupazionali. A tal fine, con la partecipazione alla presente procedura, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, compatibilmente con le mutate condizioni del nuovo appalto, del contesto sociale e di mercato in cui si inseriscono, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. Pertanto, con la partecipazione alla presente procedura, l'impresa aggiudicataria si impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro dell'Allegato 5 - Schema di contratto d'appalto del presente Disciplinare di gara".

L'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione è risultata essere quella presentata dal Consorzio Progetto Multiservizi. Si tenga conto tuttavia che le offerte relative ai primi tre concorrenti in graduatoria, Consorzio Progetto Multiservizi, Sarda Servizi e Coopservice, sono risultate anormalmente basse e conseguentemente con la determinazione prot. n. 22458 Rep. 1149 del 8 giugno 2016, è stata nominata apposita commissione di verifica dell'anomalia dell'offerta.

A seguito delle verifiche svolte è stata riscontrata la congruità delle offerte presentate dalle tre società Consorzio Progetto Multiservizi, Sarda Servizi e Coopservice e pertanto con la determinazione prot. n. 30168 Rep. n. 1730 del 22 luglio 2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, in favore del Consorzio Progetto Multiservizi per un importo complessivo pari a € 3.321.936,77 IVA esclusa.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

L'Assessore

Attualmente non si è ancora proceduto alla sottoscrizione del contratto in quanto pendente ricorso nanti il TAR Sardegna proposta dalla Sarda Servizi. La discussione della causa è stata fissata per il 6 dicembre 2016. Pertanto, si attende l'esito del pronunciamento del tribunale amministrativo.

Nello specifico la Ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler riassorbire interamente il personale attualmente impiegato e, pertanto, è stata pienamente salvaguardata la continuità lavorativa del personale impiegato. Per quanto attiene al contratto di lavoro, la Ditta applica il CCNL S.A.F.I. che la commissione di gara e la commissione di verifica dell'anomalia hanno ritenuto pienamente rispondente alle tipologie di servizi previsti dal capitolato.

Si evidenzia, altresì, che l'impresa aggiudicataria è un'azienda che già opera nel territorio regionale e, come da essa dichiarato, intrattiene rapporti contrattuali con le ASL 5, 6, 7 e 8, mentre a livello nazionale tra i principali committenti figurano Poste Italiane, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Regione Puglia, Basilicata, Campania, varie Prefetture, ANAS Roma e altro.

La stazione appaltante ha quindi effettuato ogni sforzo per garantire la salvaguardia dei posti di lavoro, assicurando altresì la piena legittimità della procedura e gli interessi dell'Amministrazione Regionale. Giova evidenziare da ultimo che secondo un recente pronunciamento del giudice di secondo grado ha ribadito che l'applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla *lex specialis* alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare in sé l'inammissibilità dell'offerta (*ex multis* Cons. di Stato n. 5597 del 09.12.2015). Inoltre, la clausola sociale prevista dal bando non può spingersi fino a imporre all'impresa subentrante di prescegliere un determinato e specifico CCNL, potendo quest'ultima applicare un Contratto Collettivo diverso, ma pertinente all'oggetto dell'appalto (*ex multis* Cons. di Stato n. 589 del 10 febbraio 2016).

L'Assessore

Cristiano Eriu

